

COMUNE DI GREZZAGO

STATUTO

Delibere nn. 6, 24 e 4 del 23/6/1994, del 3/11/1994 e del 8/3/1995.

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

CAPO I - Principi fondamentali - Finalità - Programmazione

Art. 1 - Principi fondamentali

1. Il Comune di Grezzago è ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo in attuazione dei principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi dello Stato.
2. Lo Statuto ed i Regolamenti costituiscono l'ordinamento generale del Comune, la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi della autonomia locale, garantisce e regola l'esercizio della autonomia normativa ed organizzativa nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti disciplinati dal presente Statuto.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune di Grezzago promuove lo sviluppo e il progresso civile, culturale, sociale ed economico della propria comunità operando affinché essa conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati ed in particolare i valori della libertà, della democrazia, della sicurezza sociale, della inviolabilità dei diritti della persona.
2. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali che ne caratterizzano il territorio, al fine di migliorare ed accrescere la qualità della vita.
3. Il Comune sostiene libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento; promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi alla realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché alla gestione dei servizi. A tale scopo favorisce la partecipazione della popolazione, garantisce la pubblicità degli atti, ed il diritto di accesso dei cittadini alla documentazione amministrativa nonché l'accesso alle strutture e ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e di altre associazioni che operano o intendono operare nel territorio comunale a tutela degli interessi della comunità di Grezzago.

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato

e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4 - Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 2,49 confinante con i Comuni di: Trezzo S/Adda, Vaprio D'Adda, Pozzo d'Adda, Trezzano Rosa, Busnago.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro storico in Via Roma 10.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionale e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5 - Albo pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6 - Stemma

1. Il Comune negli atti si identifica con il nome di Grezzago e con lo stemma riprodotto due leoni affrontati e controrampanti che sostengono una ruota dentata il tutto d'oro in campo azzurro con i segni esterni di Comune.

2. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I - Organi elettivi

Art. 7- Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2. Spettano agli organi la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione di principi e delle competenze stabilite dal presente Statuto.

3. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione di funzioni e di rapporti tra gli organi per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

4. Il Sindaco ed il Consiglio durano in carica 4 (quattro) anni.

CAPO II - Il Consiglio Comunale

ART. 8 - Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto.
2. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare un buon andamento e imparzialità.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 9 - Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento secondo quanto dispone il presente Statuto.
2. L'attività del Consiglio ai fini dei termini di consegna degli avvisi di convocazione, si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie e d'urgenza.
3. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
4. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla Giunta o da almeno un quinto dei consiglieri comunali. L'adunanza del Consiglio deve essere convocata in tal caso entro 20 gg. dal ricevimento della richiesta.
5. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Il Consiglio Comunale può essere convocato in 2^a convocazione quando la adunanza di 1^a convocazione sia andata deserta. La seduta in 2^a convocazione in tal caso sarà convocata entro 10 giorni dalla 1^a e comunque in un giorno diverso dalla 1^a convocazione e sarà valida con la presenza di almeno quattro membri (art. 127 TULCP. 1915).
7. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno sentita la Giunta comunale e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
8. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.
9. Le votazioni sono effettuate, di norma con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.
10. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

Art. 10 - Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali. Il numero e le competenze predette saranno determinate con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Il compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio comunale al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso. Il compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame delle materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Il regolamento disciplina il funzionamento e la composizione delle commissioni consiliari nel rispetto del criterio proporzionale, la nomina del presidente delle stesse, le procedure per l'esame delle proposte di deliberazione loro assegnate dagli organi del Comune, le modalità e per l'esternazione dei pareri ad essi richiesti, le forme più idonee per assicurare la pubblicità dei lavori e degli atti.

Art. 11 - Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale rispondono.

2. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincoli di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, o abbiano espresso voto contrario ad una proposta ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

4. Il consigliere anziano è il consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta e cioè il maggior numero di voti. A parità di numero di voti il consigliere anziano è il più anziano di età. Il consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto. Nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tali funzioni il consigliere, che tra i presenti risulta "anziano" secondo i requisiti sopra precisati.

Art. 12 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. Ogni consigliere comunale, ha diritto di:

- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
- presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzione:

3. Ogni consigliere comunale, ha diritto di ottenere:

- dagli uffici del Comune, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
- dal Segretario Comunale, copie di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del proprio mandato, in esenzione di spesa.

4. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale. Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere comunale deve comunicare entro 10 giorni dalla approvazione della delibera di convalida degli eletti e entro il 30 giugno di ogni anno i redditi posseduti. Tali redditi potranno essere visionati da ogni cittadino.

6. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

7. I consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento.

Art. 13 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri devono costituirsi in gruppi consiliari, secondo quanto previsto nel regolamento e comunicare al Sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. In mancanza di tale comunicazione e nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Ad ogni gruppo rappresentato in Consiglio Comunale, viene concesso in uso una sala per tenere le proprie riunioni e svolgere le proprie attività di gruppo.

3. Ad ogni gruppo, per poter comunicare con i cittadini sarà fornita una bacheca all'esterno del palazzo municipale.

4. Al capogruppo sono comunicate:

a) le deliberazioni della Giunta comunale, come previsto dall'art.45 della legge 142 del 1990;

b) i documenti e le informazioni che riguardano il gruppo consiliare.

5. Il Sindaco e i capigruppo consiliari compongono la conferenza dei capigruppo. La Conferenza è presieduta dal Sindaco. Ad essa assiste il Segretario comunale, che verbalizza succintamente la conclusione delle determinazioni e dei pareri deliberati. Il verbale è controfirmato dal capogruppo anziano. L'anzianità si determina con i criteri indicati nel precedente art; 11, comma 4.

6. Funzione principale della Conferenza è di coadiuvare il Sindaco nella sua qualità di presidente del Consiglio comunale. Spetta quindi alla Conferenza:

a) esaminare ed esprimere pareri non vincolanti sui problemi di carattere istituzionale, sui problemi riguardanti il regolamento ed il buon funzionamento del Consiglio;

b) approfondire, su richiesta del Sindaco o su determinazione del Consiglio comunale, proposte dei deliberazioni e mozioni concernenti temi generali da sottoporre al voto del Consiglio stesso. La Conferenza, non essendo composta su basi proporzionali, ricerca soluzioni che favoriscano il più ampio consenso da parte dell'intero Consiglio comunale.

7. Il regolamento del funzionamento degli organi istituzionali disciplina le modalità di funzionamento della Conferenza e dei gruppi consiliari.

Art. 14 - Funzioni consiliari di indirizzo

1. Nell'ambito delle competenze di indirizzo politico e amministrativo del Consiglio comunale rientrano gli atti fondamentali che riguardano in particolare:

a) l'ordinamento comunale, tra cui lo Statuto e le sue variazioni, i regolamenti e gli altri atti

a carattere normativo;

b) il quadro istituzionale dell'ente, quali la convalida degli eletti, l'elezione delle commissioni consiliari e di altri organi previsti dalla legge e dallo Statuto;

c) l'ordinamento organizzativo comunale degli uffici e dei servizi pubblici, quali il regolamento organico del personale, la pianta organica e le successive modificazioni;

d) la relazione previsionale e programmatica, la pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, i bilanci; i piani degli investimenti indicanti gli interventi e i relativi progetti; gli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e gli atti di indirizzo per la sua utilizzazione e gestione;

e) gli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale, di programmazione attuativa, di indirizzo sui criteri per la elaborazione e l'approvazione dei piani di recupero e lottizzazione, sui quali delibera la Giunta, quale organo esecutivo.

2. In mancanza di atti fondamentali, atti di programmazione o atti di direttiva del Consiglio, la Giunta non ha competenza ad assumere le deliberazioni che acquistano carattere esecutivo solo se riferite ad uno degli atti suddetti.

3. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti di carattere economico o finanziario, dei quali il revisore dei conti abbia segnalato la necessità.

4. Il Consiglio può adottare ordini del giorno per esprimere, nel rispetto della pluralità di opinione, i propri orientamenti su temi ed avvenimenti di particolare e profondo interesse per la comunità.

Art. 15 - Funzioni consiliari di controllo

1. Nell'ambito delle competenze di controllo politico e amministrativo del Consiglio comunale rientrano gli atti fondamentali che riguardano, in particolare, il controllo relativo agli organi ed alla organizzazione operativa del Comune.

2. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dello stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.

3. Il revisore dei conti adempie alle funzioni attribuitegli dalla legge e collabora con il Consiglio Comunale, secondo le modalità seguenti:

a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;

b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economica finanziaria correnti capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;

c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

d) partecipando con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e quando invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

4. Le cause di ineleggibilità di revisore del conto sono previste dagli art. 2382 e 2399 del codice civile nonché all'art. 6 quinquies, 6 comma, legge 15 marzo 1991 n.80 che prevede l'ineleggibilità dei membri dei comitati regionali di controllo e dei dipendenti delle regioni, province e comunità montane, relativamente agli enti compresi nella rispettiva regione.

Art. 16 - Funzionamento del Consiglio e procedimento deliberativo

1. Il regolamento comunale sul funzionamento degli organi collegiali disciplina il funzionamento del Consiglio comunale e le diverse fasi del procedimento deliberativo, integrando le norme di legge e di Statuto in base ai criteri indicati nel presente articolo.

2. Le norme regolamentari riguardanti la fase di iniziativa del procedimento deliberativo distinguono, a norma dell'art.2, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n.241, i casi in cui la proposta di deliberazione consiliare nasce su impulso interno o su impulso esterno all'organizzazione comunale.

3. La proposta di iscrizione di una deliberazione all'ordine del giorno del Consiglio è assunta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, è indirizzata per iscritto al Sindaco che ne dispone l'istruttoria e quindi l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio da convocarsi, a norma di legge, entro venti giorni dalla data di ricevimento della domanda.

4. Uno o più consiglieri possono richiedere l'iscrizione di una loro proposta di deliberazione all'ordine del giorno del Consiglio. La relativa domanda è indirizzata al Sindaco che ne dispone l'istruttoria e, sentito il parere della Giunta, decide di accogliere o meno la richiesta. Se accolta, la proposta è iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. Se non accolta, il Sindaco ne dà motivata comunicazione ai consiglieri interessati, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

5. Il regolamento, tenuto conto delle norme previste nei capi II e III della legge 7 agosto 1990, n.241, precisa la procedura da seguire nella fase istruttoria, soprattutto per quanto riguarda la formulazione della proposta, lo schema di deliberazione e i pareri preventivi di regolarità tecnica, di regolarità tecnico-contabile e di legittimità di cui all'art. 53 legge 142/1990. I pareri suddetti sono richiesti solo per le proposte di deliberazione destinate a tradursi in provvedimenti amministrativi.

6. Il regolamento disciplina poi la successiva fase di convocazione del Consiglio, disposta con provvedimento del Sindaco che fissa la data della riunione ed il relativo ordine del giorno.

7. Il regolamento detta, inoltre, le norme di esecuzione concernenti le successive fasi del procedimento:

a) deposito in segreteria delle proposte iscritte all'ordine del giorno;

b) svolgimento della seduta (numero legale, poteri del presidente, interventi dei consiglieri, presentazione di emendamenti, interrogazioni, mozioni e tutti gli altri fatti e atti che possono verificarsi nel corso della seduta consiliare);

c) votazione e scrutinio;

d) redazione, approvazione e sottoscrizione del testo dei verbali della seduta e delle deliberazioni;

e) pubblicazione, controllo ed esecuzione delle deliberazioni divenute esecutive a norma di legge.

8. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio, assicurando la redazione, la sottoscrizione, la pubblicazione e l'esecuzione dei verbali dell'adunanza e delle deliberazioni, in conformità alle prescrizioni del regolamento.

9. Un quinto dei consiglieri assegnati al Comune ha diritto di richiedere il controllo delle deliberazioni della Giunta nei limiti, nei termini e nei modi previsti dall'art. 45 della legge 142/1990, distintamente:

a) nei commi 2 e 3;

b) nel comma 4. La richiesta scritta e motivata dei consiglieri è indirizzata al Sindaco e per conoscenza al segretario comunale. Il regolamento completa la disciplina del presente istituto.

CAPO III

Art. 17 - Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vicesindaco dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

Art. 18 - Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

6. La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di nr.4 assessori nominati dal Sindaco, che ricoprono la carica di consigliere comunale. Il Sindaco può nominare assessori, nel numero massimo sopra previsto, cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

7. ABROGATO.

8. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 19 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 20 - Attribuzioni

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio, del Sindaco, del Segretario e dei dirigenti.

2. La Giunta svolge funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro

attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

- a) propone al Consiglio i regolamenti;
- b) approva i progetti, programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio;
- c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
- f) adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
- g) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- h) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
- i) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
- l) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

Art. 21 - Deliberazione degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattativa dell'argomento in "seduta privata".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.

CAPO IV - Sindaco

ART. 22 - Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione ed è organo responsabile dell'Amministrazione Comunale.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni secondo le modalità stabilite dall'art. 13 legge 25.3.1993, n.81 comma 5 e 5-bis.

6. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi secondo quanto stabilisce l'art.13 comma 5-ter legge 25 marzo 1993, n.81.

Art. 23 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

c) coordina l'attività dei singoli assessori;

d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

e) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

g) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, in armonia con quanto prescritto dall'art.11 della legge 7.8.1990, n.241;

h) convoca i comizi per i referendum consultivi;

i) adotta ordinanze ordinarie, nonché ordinanze contingibili ed urgenti;

l) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

m) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;

n) adotta i provvedimenti di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nel rispetto della disciplina legislativa regionale;

o) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale;

p) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentita la Giunta;

q) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni;

r) stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già conclusi, quando manchi nella pianta organica del Comune una figura dirigenziale e il Segretario Comunale è ufficiale erogante.

Art. 24 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 25 - Attribuzione di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata dal 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi.
- c) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede;
- d) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori al segretario comunale;
- e) riceve le interrogazioni, le mozioni e le interpellanze da sottoporre al Consiglio.

Art. 26 - Vicesindaco

- 1. Il Vicesindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
- 2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
- 3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO III

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I - Segretario comunale, competenze e attribuzioni

Art.27 - Segretario comunale

- 1. Il Comune ha un segretario comunale titolare, funzionario statale, che funzionalmente dipende dal Sindaco.
- 2. Le attribuzioni sono espressamente previste dalla legge.

3. Il segretario è responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporsi al Consiglio e alla Giunta Comunale, di cui può richiedere il perfezionamento e l'approfondimento dei pareri tecnici e contabili. Il suo parere di legittimità completa l'istruttoria.
4. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, assicurando la stesura dei verbali delle adunanze, secondo le norme fissate dal regolamento. Quando il Segretario comunale si allontana dalle sedute per incompatibilità conseguente all'adozione di provvedimenti che lo riguardino direttamente o che riguardino parenti o affini fino al 4° grado civile, è sostituito dal consigliere o dall'assessore più giovane di età.
5. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale come pure delle ordinanze e degli altri provvedimenti del Sindaco, impartendo disposizioni e direttive ai responsabili degli uffici ed esercitando, quando necessario, i poteri sostitutivi.
6. Presiede le commissioni di concorso per l'assunzione del personale laddove in servizio non risultino figure dirigenziali previste dai contratti di lavoro.
7. Secondo le direttive del Sindaco e le modalità previste dal regolamento, il segretario assume i provvedimenti necessari per l'applicazione da parte degli uffici delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini ai documenti e alle informazioni.
8. Sovrintende al servizio della pubblicazione degli atti ufficiali del Comune e alla trasmissione delle deliberazioni agli organi di controllo e ai capigruppo consiliari.

Art. 28 - Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale, in mancanza di dirigenti, che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente statuto.
2. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che sovrintende e coordina gli uffici e i servizi comunali.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, in mancanza di dirigenti, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente statuto.

Art. 29 - Attribuzioni generali

1. Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, in mancanza di dirigenti, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti ad organi elettivi ed ai responsabili dei servizi comunali.
2. In particolare il segretario avvalendosi dei mezzi operativi, dell'apparato burocratico dell'ente nei limiti delle risorse finanziarie adotta i seguenti atti:
 - a) predisposizione di relazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
 - b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

- c) verifica di tutte la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
- d) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- e) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali di incasso congiuntamente al Sindaco e al responsabile dell'ufficio di ragioneria;
- f) erogazione di contratti da stipularsi nell'interesse dell'ente.

Art. 30 - Attribuzioni consultive

1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
2. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 31 - Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento

1. Il segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza il personale dipendente a beneficiare di congedi ordinari, di permessi, di riposi compensativi secondo le norme di legge e dei regolamenti.
3. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari.
4. Emanava ordini di servizio al personale dipendente per l'attuazione degli obiettivi amministrativi fissati dalla legge, dai regolamenti, da atti del Consiglio e della Giunta.

Art. 32 - Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione.
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del Messo Comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

CAPO II - Uffici

Art. 33 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 34 - Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare in armonia con gli accordi collettivi nazionali:

a) struttura organizzativo-funzionale;

b) dotazione organica;

c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) diritti, doveri e sanzioni;

e) modalità organizzative della commissione di disciplina;

f) trattamento economico.

TITOLO IV

SERVIZI

Art. 35 – I Servizi pubblici locali

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi.

4. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti.

Art. 36 - Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Qualora il Comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.

2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:
 - a) le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia e tra il Comune ed altri Comuni;
 - b) i consorzi apposti tra il Comune e la Provincia e/o tra enti locali diversi;
 - c) gli accordi di programma;
 - d) l'unione dei Comuni;
 - e) costituzione e/o partecipazione a Società per Azioni.
3. Le decisioni di cui al presente articolo su proposta del Sindaco spettano sempre al Consiglio Comunale.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 37 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 38 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 39 - Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statuari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia inconveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 38, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 40 - Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 37 e dei principi della legge di

riforma della autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 41 - Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

Art. 42 - Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini alla attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 43 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste

dalla legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistono particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

6. Gli eventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione del personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 30 gg. dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 gg., le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento, in armonia con quanto prescritto dall'art.11 della legge 7 agosto 1990 n.241.

12. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni debbono essere regolarmente firmate in modo leggibile e contenere i dati anagrafici dell'istante o della persona a cui deve essere comunicata la risposta.

Art. 44 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato entro 30 giorni.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 45 - Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono presentare

all'Amministrazione comunale, petizioni su materie di esclusiva competenza comunale che riguardino gli interessi della collettività. Ogni petizione andrà inviata al Sindaco, che provvederà a sottoporla all'esame del Consiglio.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 gg. dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 46 - Proposte

1. Il 15% dei cittadini elettori può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 60 gg. successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 gg. dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel proseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II - Associazionismo e partecipazione

Art. 47 - Principi Generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo 50, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Art. 48 - Associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Qualora le scelte amministrative possano incidere o produrre effetti sull'attività delle associazioni saranno precedute dall'acquisizione di pareri espressi dai rappresentanti delle stesse entro 30 gg. dalla richiesta.

Art. 49 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

Art. 50 - Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

CAPO III - Referendum

Art. 51 - Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi tre anni.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 20% del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative.
5. I quorum per la validità delle consultazioni sono determinati nella percentuale del 40% degli aventi diritto al voto e la proposta viene approvata a maggioranza dei voti validi.
6. I principi referendari debbono soddisfare i principi della chiarezza, semplicità, omogeneità ed univocità. Sull'ammissibilità dei quesiti e sulla conseguente indizione del referendum consultivo decide la commissione dei garanti entro 30 gg. dalla loro presentazione.
7. Non possono essere proposti referendum consultivi, nè possono essere ricevute le relative richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 52 - Effetti del Referendum

1. Entro 60 gg. dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

CAPO IV - Diritto di accesso e di informazione

Art. 53 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limite di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 54 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n.241.

TITOLO VII

ORDINAMENTO FINANZIARIO, PATRIMONIALE E CONTABILE DEL COMUNE

CAPO I - Principi generali

Art. 55 - Autonomia finanziaria e contabile

1. Il Comune ha autonomia finanziaria, patrimoniale e contabile nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, la quale la coordina con la finanza dello Stato, delle Regioni e delle Province.
2. L'autonomia del Comune è fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, su una propria potestà impositiva e su un proprio demanio e patrimonio.

Art. 56 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato secondo quanto disposto dal 1^a comma dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990 n.142.
2. Il Comune delibera entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando il principio della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio comunale è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Lombardia.
4. Il bilancio deve essere redatto in modo tale da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
5. Gli impegni devono essere assunti con l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio ragioneria; senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
6. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
7. Al conto consuntivo è allegato la relazione illustrativa della Giunta comunale con le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati raggiunti rispetto ai programmi ed agli obiettivi in termini di costi e benefici.
8. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno

successivo.

Art. 57 - Contratti del Comune

1. La stipulazione dei contratti del Comune deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante i contenuti previsti dal 1^a comma dell'art.56 della legge 142/1990:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, secondo le disposizioni vigenti in materia di contratti per l'amministrazione dello Stato e le regioni che ne sono alla base.
2. Il Comune si attiene altresì alla normativa CEE in materia di contratti vigente nell'ordinamento italiano.
3. Il Comune provvede a regolare la materia con apposito regolamento.

Art. 58 - Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri, un revisore dei conti scelto fra:
 - a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
 - b) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
 - c) gli iscritti all'albo dei ragionieri.
2. Egli dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. Partecipa di diritto alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale.
3. Il revisore dei conti, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:
 - a) collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
 - c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con diligenza. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

Art. 59 - Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri, quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 60 - Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art.4, commi 3 e 4 legge 142/1990.
2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
4. Nessuna revisione od abrogazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.

Art. 61 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adattati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere e ai cittadini.
5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 gg. dopo che la deliberazione di adozione divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 62 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei

principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n.142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro 120 gg. successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 63 - Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 gg. consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili e urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n.142. Tale provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3.

Art. 64 - Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato, previa deliberazione del Consiglio Comunale, ad un istituto di credito che disponga, possibilmente, di una sede operativa nel Comune.
2. Ove manchi la sede operativa nel Comune, il tesoriere, per i servizi di tesoreria, deve avere il proprio ufficio nella sede dell'Amministrazione comunale o nella località all'uopo designata nella convenzione di cui al successivo terzo comma.
3. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha la durata massima di anni cinque.
4. Il tesoriere effettua la riscossione di tutte le entrate di pertinenza del Comune ed esegue i pagamenti di tutte le spese ordinarie mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni di legge.
5. L'esattore, incaricato della riscossione delle entrate tributarie, provvede previa emissione della riversale di cassa, al loro versamento in tesoreria.
6. Per la riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide secondo l'interesse del Comune la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
7. Il servizio di tesoreria e quei servizi del Comune che comportino maneggio di denaro pubblico sono disciplinati nel regolamento di contabilità.
8. L'art. 64 della legge 8 giugno 1990, n.142 in sede di abrogazione T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n.383, ha conservato l'art.96.

Art. 65 - Gestione del servizio di tesoreria e verifica di cassa

1. L'art. 64 legge 8 giugno 1990, n.142 in sede di abrogazione del regolamento approvato con regio decreto del 12 febbraio 1911, n.297, ha conservato i seguenti articoli riguardanti il servizio di tesoreria del Comune:

- art. 166,167,168,169,170,171,172,173,174.

2. Pertanto, il regolamento di contabilità da adottarsi dal Consiglio comunale disciplinerà i servizi finanziari e di tesoreria tenendo conto delle norme elencate nel primo comma rimaste in vigore.

Art. 66 - Norme transitorie e finali

1. Lo Statuto nonchè le sue modificazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto, ad eccezione dei regolamenti di contabilità e contratti che saranno approvati a termine dell'art. 59 primo comma legge 142/1990. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.